Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 13
del 29 marzo 2006

S.S. N. 2

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 31 marzo 2006 **€ 2,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2006, n. 091/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita per il triennio 2006-2008 e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) che all'articolo 1, comma 148 così dispone: «Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.»;

CONSIDERATO comunque che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, 3° comma e 119, 2º comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 4, comma 45, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, che prevede che: «Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa pubblica, come concordati tra Stato e Regione nell'ambito dell'annuale stipula del patto medesimo, l'Amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa nazionale, individua gli enti locali tenuti al rispetto dello stesso e determina, tenendo conto delle peculiarità degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalità per il loro concorso al perseguimento dei citati Obiettivi.»;

VISTO l'articolo 4, comma 46, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, che così dispone: «l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 45.»;

VISTO il proprio decreto n. 077/Pres. del 22 marzo 2005, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati individuati per l'anno 2005 i criteri e le modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, avendo riguardo delle peculiarità degli enti stessi;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province, dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita e ad attivare il monitoraggio dei connessi adempimenti;

TENUTO CONTO di quanto emerso in sede di tavolo di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

CONSIDERATO di dover riproporre anche per l'anno 2006 le peculiarità della nostra Regione già evidenziate in fase di stesura del patto per gli anni precedenti che riguardano:

- la mancata attribuzione alle Province della Regione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 60, I° comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; ciò ha comportato una minore incidenza delle entrate proprie sulle entrate tributarie con conseguenze sulla determinazione del saldo finanziario;

- la nuova previsione di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, relativamente alle funzioni in campo socio assistenziale; tale norma infatti dispone, in attuazione dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le Province trasferiscano ai Comuni le funzioni previste dal regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67;

- la composizione della spesa per il personale per i Comuni, le Province e le Comunità montane della Regione, che risulta più elevata in considerazione dell'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13. È opportuno, di conseguenza, decurtare le spese correnti della quota corrispondente ai trasferimenti regionali, stanziati per far fronte agli oneri derivanti agli enti locali dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;

SENTITO il Consiglio delle Autonomie locali, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 22 marzo 2006;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU conforme deliberazione della Giunta regionale n. 635 del 24 marzo 2006;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province, dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle Comunità montane, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per il triennio 2006-2008 e per la fissazione dei termini e delle modalità di attivazione del connesso monitoraggio», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste 28 marzo 2006

ILLY

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita per il triennio 2006-2008 e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio.

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 4, commi 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, definisce i criteri e le modalità per il concorso delle Province, dei Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e delle Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti della Regione, per la realizzazione, nel triennio 2006-2008, degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio.

Articolo 2

(Calcolo del saldo finanziario per le Province)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, il saldo finanziario, per l'anno 2006, di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 2 del presente articolo, deve essere migliorato rispetto al saldo finanziario programmatico dell'anno 2004, aggiornato con il tasso di inflazione reale riscontrato negli anni 2004 e 2005, desunto dai dati ufficiali.

2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, così come definite nell'allegato A).

Nel calcolo del saldo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno; contributi e trasferimenti - con vincolo di destinazione - di parte corrente da enti non aderenti al patto;

b) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

c) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali assegnati, nonché quelle con finanziamento a destinazione vincolata, comprese quelle sostenute con contributi e trasferimenti correnti da altri soggetti non aderenti al patto, nei limiti dell'importo assegnato;

e) una quota di spese corrispondenti al mancato gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 60, 1° comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, incrementando il 2005 della media degli aumenti annui riscontrati nel quadriennio 1999-2004, sulla base dei dati acquisiti dall'ANIA;

f) le spese sostenute per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, nei limiti dei finanziamenti regionali allo scopo erogati;

g) una quota di spese, nel calcolo del saldo finanziario di cassa, corrispondente ai crediti, compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'Entrata, maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici che partecipano al patto di stabilità interno.

3. Dal computo delle spese per il calcolo del saldo finanziario, sono, inoltre, detratte le spese non ripetitive di parte corrente sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3

(Calcolo del saldo finanziario per i Comuni)

1. Per gli stessi fini di cui all'articolo 1, il saldo finanziario, per l'anno 2006, di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 2, del presente articolo, deve essere migliorato rispetto al saldo finanziario programmatico dell'anno 2004, aggiornato con il tasso di inflazione reale riscontrato negli anni 2004 e 2005 desunto dai dati ufficiali.

2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, così come definite nell'allegato B).

Nel calcolo del saldo finanziario non sono considerati:

a) trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno; trasferimenti - con vincolo di destinazione - di parte corrente da enti non aderenti al patto;

b) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

c) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

d) le spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 49/1996 e successive modificazioni; le spese derivanti da disposizioni legislative che prevedano nell'ambito di gestione associata la figura dell'ente capofila, nonché quelle con finanziamento a destinazione vincolata, comprese quelle sostenute con contributi e trasferimenti correnti da soggetti non aderenti al patto nei limiti dell'importo assegnato;

e) le spese sostenute per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, nei limiti dei finanziamenti allo scopo erogati;

f) una quota di spese, nel calcolo del saldo finanziario di cassa, corrispondente ai crediti, compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'Entrata, maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici che partecipano al patto di stabilità interno.

3. Dal computo delle spese per il calcolo del saldo finanziario, sono, inoltre, detratte le spese non ripetitive di parte corrente sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 4

(Calcolo del saldo finanziario per le Comunità montane)

1. Per gli stessi fini di cui all'articolo 1, il saldo finanziario, per l'anno 2006, di ciascuna Comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, computato ai sensi del comma 2, del presente articolo, deve essere migliorato rispetto al saldo finanziario programmatico dell'anno 2004, aggiornato con il tasso di inflazione reale riscontrato negli anni 2004 e 2005, desunto dai dati ufficiali.

2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, così come definite nell'allegato B).

Nel calcolo del saldo finanziario non sono considerati:

a) trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno; trasferimenti - con vincolo di destinazione - di parte corrente da enti non aderenti al patto;

b) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

c) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali;

d) le spese sostenute per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, nei limiti dei finanziamenti allo scopo erogati, nonché quelle con finanziamento a destinazione vinco-

lata, comprese quelle sostenute con contributi e trasferimenti correnti da soggetti non aderenti al patto nei limiti dell'importo assegnato;

e) una quota di spese, nel calcolo del saldo finanziario di cassa, corrispondente ai crediti, compresi nel Titolo II dell'entrata, maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici che partecipano al patto di stabilità interno.

3. Dal computo delle spese per il calcolo del saldo finanziario, sono, inoltre, detratte le spese non ripetitive di parte corrente sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 5

(Penalizzazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi)

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2, 3 e 4, risultante dalla verifica di cui all'articolo 6, punto 1), gli enti:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale che comportino incrementi di spesa rispetto all'anno precedente, ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici;

2. In caso di mancato rispetto degli obiettivi in misura superiore al venti per cento, i predetti enti, oltre alle penalizzazioni di cui alla lettera b) del comma 1, non possono procedere ad assunzioni di personale, a tempo indeterminato, a qualunque titolo, né possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento. Restano escluse eventuali procedure di mobilità.

3. Le penalizzazioni di cui ai commi 1 e 2 operano nell'anno successivo.

4. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo di periodo, di cui all'articolo 6, punto 2), le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Comunità montane, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenuti a riassorbire lo scostamento nel periodo successivo.

Articolo 6

(Obblighi per gli enti)

Le Province, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Comunità montane, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenuti a predisporre entro il mese di aprile una previsione cumulativa annuale, articolata per i periodi gennaio-giugno e luglio-settembre, redatta in termini di cassa, del saldo finanziario. La previsione cumulativa viene compilata in base al modello di cui all'allegato 1), unitamente ai prospetti A) o B), utilizzati per il calcolo del saldo finanziario. I modelli vengono inviati alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine - Servizio finanza locale , entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Qualora l'ente debba rettificare i propri obiettivi di periodo, è tenuto a trasmettere il modello di cui all'allegato 1), dopo una nuova valutazione di coerenza tra gli obiettivi di periodo e quello annuale da parte del Collegio dei revisori dei conti, entro 15 giorni dalla rettifica.

3. Se l'ente non ha rispettato l'obiettivo di periodo, il Responsabile del Servizio finanziario è tenuto a darne giustificazione in apposita dichiarazione sottoposta al controllo del Collegio dei revisori dei conti ed inviata entro 15 giorni alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine - Servizio finanza locale.

Le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, trasmettono alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine - Servizio finanza locale i prospetti, di cui rispettivamente agli allegati 2E), 2S) e 3E), 3S) riguardanti le informazioni relative sia alla gestione di competenza che a quella di cassa per i periodi gennaio-marzo, aprile-giugno e luglio-settembre entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il trimestre ottobre-dicembre.

Le Province, i Comuni e le Comunità montane, sono tenuti a far pervenire alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio per la finanza locale - non appena in possesso, ed al massimo entro 15 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio, i dati relativi al saldo finanziario effettivo sia in termini di competenza che di cassa per l'anno di riferimento, utilizzando il modello denominato rispettivamente Allegato A) ed Allegato B), nel quale verranno riportati gli importi definitivi dell'anno di riferimento.

Articolo 7

(Verifiche periodiche dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dei conti delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle Comunità montane, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, verifica, annualmente, il rispetto, in termini di competenza e di cassa, degli obiettivi di cui agli articoli 2, 3 e 4, e ne dà comunicazione, oltre che all'ente, alla Direzione centrale, le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, sede di Udine, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'organo consiliare dell'ente. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

2. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre i mesi di luglio e di ottobre, il rispetto degli obiettivi dei periodi, rispettivamente, di gennaio-giugno e di luglio-settembre, e la loro coerenza con l'obiettivo annuale, e ne dà comunicazione, oltre che all'ente, alla Direzione centrale, le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, sede di Udine.

Articolo 8

(Riferimenti demografici)

Ai fini del concorso dei Comuni agli obiettivi del patto di stabilità e crescita, la popolazione cui fare riferimento è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento (per l'anno 2006, si considera la popolazione al 31 dicembre 2004).

Articolo 9

(Obblighi della Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali)

1. Il Servizio finanza locale della Direzione centrale, relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, provvede a raccogliere tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali e ad istituire apposita banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di stabilità interno, anche mediante rilevazioni statistiche.

2. Il Servizio finanza locale della Direzione centrale, relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, invia, per fini conoscitivi, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché all'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed all'Unione Province Italiane - sedi nazionali, copia della documentazione trasmessa dagli enti locali relativa al rispetto del patto di stabilità.

Articolo 10

(Norma finale)

1. Per gli anni 2007 e 2008 valgono i criteri previsti dal presente regolamento. I saldi dovranno essere migliorati rispetto al saldo programmatico dell'anno 2006.

2. Ogni successiva modifica migliorativa, disposta con legge statale, comporterà la modifica del presente regolamento.

Articolo 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO 1)

COMUNE / COMUNITA' MONTANA_____________________________(provincia di ____)

Oppure

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI____________________

PATTO DI STABILITA' INTERNO

(DPReg. n. ____ dd. _______________ articolo __, comma __)

Gli obiettivi programmatici del saldo finanziario cumulato in termini di cassa per l'anno 2006 sono:

- SALDO FINANZIARIO al 31 dicembre 2006 (pari al valore riportato al codice SF 06 in termini di cassa degli allegati A o B al DPReg. n. _____ dd. ______________) (+/-) ________________
- SALDO FINANZIARIO al 30 giugno 2006 (+/-) ________________
- SALDO FINANZIARIO al 30 settembre 2006 (+/-) ________________

______________, lì ____________2006

Il Responsabile del Servizio finanziario

____

VISTO: Il Presidente del Collegio dei Revisori

____

Questa comunicazione deve pervenire entro il 30 aprile 2006 alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali – Servizio finanza locale – Via Caccia n. 17 – 33100 UDINE (fax n.ro 0432/555578).

ALLEGATO A)

Provincia di

Codici	ENTRATE	Accertamenti 2001	Riscossioni 2001
E	**Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)**		
	a detrarre:		
E1	trasferimenti correnti dallo Stato (Tit II, cat. 1a)		
E2	trasferimenti correnti dall'U.E. (Tit. II, cat. 4a)		
E3	trasferimenti correnti dagli altri enti partecipanti al p.s.i. e trasferimenti da enti non partecipanti al patto (Tit. II, cat. 2a, 3a, e cat 5a)		
E4	proventi dalla dismissione di beni immobili e finanziari (Tit. IV, parte cat. 1a)		
E5	trasferimenti in c/capitale dallo Stato (Tit. IV, cat.2a)		
E6	trasferimenti in c/capitale dall'U.E. (Tit. IV, parte cat. 4a)		
E7	trasferimenti in c/cap. dagli altri enti partecipanti al p.s.i. (Tit. IV, cat. 3a e parte 4a)		
E8	riscossione di crediti (Tit. IV, cat. 6a)		
En	**Entrate finali nette (E - E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8)**		

Codici	SPESE	Impegni 2001	Pagamenti 2001
S	**Spese correnti (titolo 1°)**		
	a detrarre:		
S1	spese per interessi passivi		
S2	spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dell'U.E.		
S3	spese eccezionali per calamità naturali		
S4	spese non ripetitive sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000		
S5	spese eccezionali per lo svolgimento di elezioni amministrative		
S6	spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali assegnati		
S7	spese con finanziamento a destinazione vincolata		
S8	quota di spese corrispondenti al mancato gettito imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile circolazione veicoli a motore (d.lgs. 446/1997, art. 60, comma 1)		

S9	spese per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale (nei limiti dei finanziamenti allo scopo ricevuti), nonché una quota di spese per il biennio contrattuale 2002-2003, pari allo 0,99% del monte salari dell'anno 2002		
S10	quota di spese - solo per il calcolo saldo finanziari di cassa - corrispondente ai crediti compresi nel Titolo I e nel Titolo III dell'entrata - maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti partecipanti al p.s.i.		
Sn	**Spese correnti nette (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 -S10)**		

Sf 01	**SALDO FINANZIARIO 2001 (En - Sn)**		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2002		
	Miglioramento del 7%		
Sf 03	**SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003**		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2003		
Sf 04	**SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2004**		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2004		
Sf 05	**SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2005**		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2005		
Sf 06	**SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2006**		

ALLEGATO B)

Comune / Comunità montana (Pv. di)

Codici	ENTRATE	Accertamenti 2001	Riscossioni 2001
E	**Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)**		
	a detrarre:		
E1	trasferimenti correnti dallo Stato		
E2	trasferimenti correnti dall'U.E.		
E3	trasferimenti correnti dagli altri enti partecipanti al p.s.i. e trasferimenti da enti non partecipanti al patto		
E4	proventi dalla dismissione di beni immobili e finanziari		
E5	trasferimenti in c/capitale dallo Stato		
E6	trasferimenti in c/capitale dall'U.E.		
E7	trasferimenti in c/cap. dagli altri enti partecipanti al p.s.i.		
E8	riscossione di crediti		
En	**Entrate finali nette (E - E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8)**		

Codici	SPESE	Impegni 2001	Pagamenti 2001
S	**Spese correnti (titolo 1°)**		
	a detrarre:		
S1	spese per interessi passivi		
S2	spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dell'U.E.		
S3	spese eccezionali per calamità naturali		
S4	spese eccezionali per elezioni amministrative		
S5	spese non ripetitive sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000		
S6	spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 49/1996 e ss. mm.		
S7	spese con finanziamento a destinazione vincolata		

S8	spese per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale (nei limiti dei finanziamenti allo scopo ricevuti), nonché una quota di spese per il biennio contrattuale 2002-2003, pari allo 0,99% del monte salari dell'anno 2002		
S9	quota di spese - solo per il calcolo del saldo finanziario di cassa - corrispondente ai crediti compresi del Titolo I e nel Titolo III dell'entrata - maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti partecipanti al patto **		
Sn	**Spese correnti nette (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9)**		

Sf 01	**SALDO FINANZIARIO 2001 (En - Sn)**		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2002		
Sf 03	**SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2003**		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2003		
Sf 04	**SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2004**		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2004		
Sf 05	**SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2005**		
	Aggiornamento tasso inflazione reale 2005		
Sf 06	**SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO 2006**		

* per le Comunità montane i titoli delle Entrate sono il 1°, 2° e 3°

** per le Comunità montane crediti compresi nel titolo 2°

Allegato 2E)

DATI PERIODICI PER L'ANNO 2006			
ENTRATE		ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
		a tutto il 2006	a tutto il 2006
E	Entrate Finali (titoli, 1°, 2°, 3° e 4°)		
	a detrarre:		
E1	Trasferimenti correnti dallo Stato (Tit. II cat. 1a)		
E2	Trasferimenti correnti dall' U.E. (Tit. II cat. 4a)		
E3	Trasferimenti correnti da altri enti partecipanti al patto e trasferimenti correnti da enti non partecipanti al patto (Tit. II, cat. 2a, 3a e 5a)		
E4	Proventi dalla dismissione di beni immobili e finanziari (Tit. IV, parte cat. 1a)		
E5	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato (Tit. IV, cat.2a)		
E6	Trasferimenti in conto capitale dall'U.E. (Tit. IV, parte cat. 4a - o 5a -)		
E7	Trasferimenti in conto capitale da altri Enti partecipanti al patto (Tit. IV, cat. 3a e parte 4a)		
E8	riscossione di crediti (Tit. IV, cat. 6a)		
En	Entrate finali nette (E - E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8)		

Allegato 2S)

DATI PERIODICI PER L'ANNO 2006			
		IMPEGNI	**PAGAMENTI**
		a tutto il 2006	**a tutto il 2006**
S	**Spese correnti (Titolo I)**		
	a detrarre:		
S1	interessi passivi		
S2	spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'unione europea		
S3	spese eccezionali derivanti da calamità naturali		
S4	spese non ripetitive sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000		
S5	spese eccezionali per lo svolgimento di elezioni amministrative		
S6	spese corrispondenti ai finanziamenti statali o regionali assegnati per funzioni statali o regionali trasferite o delegate		
S7	spese con finanziamento a destinazione vincolata		
S8	spese corrispondenti al mancato gettito imposta sulle assicurazioni contro la RC Auto (d.lgs. 446/1997, art. 60, comma 1)		
S9	spese per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali (nei limiti dei finanziamenti allo scopo ricevuti), nonché una quota di spese per il biennio contrattuale 2002-2003, pari allo 0,99% del monte salari dell'anno 2002		
S10	quota spese - **solo per il calcolo del saldo finanziario di cassa** - corrispondente ai crediti (Titolo I e III Entrata) maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti aderenti al patto		
Sn	**Spese correnti nette (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10)**		
	SALDO FINANZIARIO (En - Sn)		

Allegato 3E)

DATI PERIODICI PER L'ANNO 2006			
		ACCERTAMENTI	**RISCOSSIONI**
		a tutto il 2006	**a tutto il 2006**
E	**Entrate finali (Titoli, 1°, 2°, 3° e 4°)**		
	a detrarre:		
E1	Trasferimenti correnti da Stato (Tit. II, cat. 1a)		
E2	Trasferimenti correnti dall' U.E. (Tit. II, cat. 4a)		
E3	Trasferimenti correnti da altri Enti partecipanti al patto e trasferimenti correnti da enti non partecipanti al patto (Tit. II, cat. 2a, 3a e 5a)		
E4	Proventi dalla dismissione di beni immobili e finanziari (Tit. IV, parte cat. 1a)		
E5	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato (Tit. IV, cat. 2a)		
E6	Trasferimenti in conto capitale dall'U.E. (Tit. IV, parte cat. 4a - o 5a -)		
E7	Trasferimenti in conto capitale da altri Enti partecipanti al patto (Tit. IV, cat. 3a e parte cat. 4a)		
E8	riscossione di crediti (Tit. IV, cat. 6a)		
En	**Entrate finali nette (E - E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8)**		

Allegato 3S)

DATI PERIODICI PER L'ANNO 2006			
		IMPEGNI	PAGAMENTI
		a tutto il 2006	a tutto il 2006
S	**Spese correnti (Titolo I)**		
	a detrarre:		
S1	interessi passivi		
S2	spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'unione europea		
S3	spese eccezionali derivanti da calamità naturali		
S4	spese non ripetitive sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267		
S5	spese eccezionali per lo svolgimento di elezioni amministrative		
S6	spese derivanti agli enti gestori dei servizi socio assistenziali dei Comuni ai sensi art. 41 bis LR 49/1996 e ss. mm.		
S7	spese con finanziamento a destinazione vincolata		
S8	spese corrispondenti ai finanziamenti per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali (nei limiti dei finanziamenti allo scopo ricevuti), nonché una quota di spese per il biennio contrattuale 2002-2003, pari allo 0,99% del monte salari dell'anno 2002		
S9	quota spese - solo per il calcolo del saldo finanziario di cassa - corrispondente ai crediti (Titolo I e III Entrata) maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti partecipanti al patto		
Sn	**Spese correnti nette (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9)**		
	SALDO FINANZIARIO (En - Sn)		

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2006, n. 092/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane della regione, per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria statale per l'anno 2006) che all'articolo 1, comma 148 così dispone: «Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.»;

VISTO l'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata del 28 luglio 2005, Rep. Atti n. 869, ed in particolare i punti 7) e 12) che così prevedono:

«**7.** Lo specifico accordo di cui al punto 6) individuerà per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, anche la quota teorica attribuibile alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano da scorporare dal riparto di calcolo delle economie di spesa previste per le Aziende sanitarie ospedaliere e per gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con le modalità previste dal successivo punto 12.

12. Le regioni a statuto speciale e le Province Autonome concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche con riguardo alla spesa per il personale, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità tra il Governo e ciascuna Regione e provincia Autonoma, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province Autonome, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia, agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio. Per l'anno 2005 al perseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica si provvede in conformità ad eventuali protocolli aggiuntivi, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ai patti di stabilità già stipulati. Nel triennio 2005/2007 gli enti di cui al presente punto concorrono alla realizzazione delle economie di spesa lorde aventi caratteristiche strutturali da realizzare mediante misure correttive dell'andamento tendenziale della spesa corrente, come segue:

a) per l'anno 2005 l'importo è così determinato: 4,5 milioni di euro cui vanno aggiunti gli importi di cui alle lettere b) e c) del punto 9 e l'importo di cui al punto 7 per il solo anno 2005;

b) per gli anni 2006 e seguenti secondo gli importi che saranno stabiliti dai patti medesimi in base ad un criterio di proporzionalità a parità di condizioni con le Regioni a statuto ordinario e con gli altri enti afferenti al rispettivo territorio. I relativi importi saranno dedotti per gli altri enti dagli importi complessivi previsti dai punti 7) e 9) a concorrere con gli obiettivi previsti dalla Finanziaria».;

CONSIDERATO comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al contenimento della spesa per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria statale per l'anno 2006) che così dispone: «Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al

lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni»;

VISTO l'articolo 4, comma 48, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria regionale per l'anno 2006), che prevede che: «Ai fini del concorso del sistema Regione - Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia al rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica diversi da quelli di cui al comma 45, negoziati con lo Stato e riferiti al sistema regionale nel suo complesso per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'Amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e di concerto con l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, definisce con regolamento i criteri e le modalità per il concorso degli enti locali della Regione al raggiungimento dei predetti obiettivi»;

VISTO l'articolo 4, comma 1 bis) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica relativi al contenimento, in particolare, delle spese di personale;

TENUTO CONTO di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

CONSIDERATO che, al fine del concorso delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia al raggiungimento degli obiettivi generali posti dal legislatore statale in materia di contenimento sono stati posti i seguenti obiettivi:

- conseguimento, nell'anno 2006, di determinati importi in termini di economie di spesa sia sulla spesa del personale che su altre spese di natura strutturale;
- possibilità di effettuare assunzioni nei limiti delle cessazioni.

VISTO l'accordo raggiunto in sede di conferenza unificata in data 24 novembre 2005, Rep. Atti n. 886/W tra Governo, Regioni, A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M. per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario ed i rispettivi enti;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;

SENTITO il Consiglio delle Autonomie locali che, si è espresso favorevolmente nella seduta del 22 marzo 2006;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU conforme deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 24 marzo 2006;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 marzo 2006

ILLY

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane della regione, per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto del principio di autonomia finanziaria sancito dalla Costituzione, in esecuzione dell'articolo 4, comma 48 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, definisce i criteri e le modalità per il concorso delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane della Regione, per la realizzazione, negli anni 2006, 2007 e 2008, degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica posti dal legislatore statale.

Articolo 2

(Economie di spesa)

1. In ottemperanza al contenuto dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, le Province, i Comuni e le Comunità montane, sono tenuti a concorrere alla realizzazione delle economie di spesa lorde, aventi caratteristiche strutturali, da realizzare mediante misure correttive dell'andamento tendenziale della spesa corrente con i seguenti importi complessivi, per l'anno 2006: Comuni euro 10.416.750; Province euro 930.150; Comunità montane euro 123.742. L'attribuzione dei risparmi per ogni singolo ente è indicata nel modello di cui all'Allegato 1) al presente regolamento.

Articolo 3

(Calcolo degli obiettivi di risparmio per le Province)

1. Gli obiettivi di risparmio sono individuati utilizzando la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato di ogni singola Provincia al 31 dicembre 2004 (dati desunti dal conto del personale) moltiplicato per l'importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto Province, diviso il numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato del sub-comparto Province.

2. Il risparmio viene prioritariamente assicurato ponendo un vincolo alle assunzioni di personale determinato dal calcolo indicato al comma 3.

3. Si procede a calcolare il costo lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno precedente su base annua (compresa la tredicesima mensilità) in modo da autorizzare per l'anno in corso un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo, calcolato su tredici mensilità, sia al massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni ed il risparmio di competenza della singola amministrazione per l'anno di riferimento, che si evince dal modello di cui all'Allegato 1), maggiorato dei risparmi di cui al successivo punto 10.

4. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza, più indennità di comparto, più oneri conseguenti (compresa IRAP).

5. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economia iniziale della categoria di appartenenza, più indennità di comparto, più oneri conseguenti (compresa IRAP).

6. Per cessazioni si intendono le estinzioni dei rapporti di lavoro, di personale assunto a tempo indeterminato, nonché ai fini del presente regolamento anche le fuoriuscite di personale in mobilità.

7. In alternativa alla procedura sopra descritta, resta comunque salva la possibilità per ciascuna Provincia di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25% delle cessazioni dell'anno precedente.

8. Le cessazioni si considerano cumulativamente nel corso del triennio 2005-2007.

9. Nel caso, a seguito dell'applicazione della procedura alternativa, nonché dei risparmi di cui al successivo comma 10, non venga assicurato il risparmio posto a carico di ogni singola Provincia, lo stesso verrà posto a carico della medesima Provincia in sede di aggiornamento dei riparti previsti per gli anni successivi.

10. Le economie di spesa possono altresì essere conseguite tramite una riduzione di altre voci della spesa corrente purchè di natura strutturale, rispetto all'esercizio di riferimento, e nel limite in cui vengono mantenute negli esercizi successivi.

11. La mobilità in compensazione può essere effettuata liberamente tra gli enti assoggettati al campo di applicazione del presente regolamento.

Le procedure di mobilità verticale interna non rilevano ai fini del presente regolamento.

Articolo 4

(Calcolo degli obiettivi di risparmio per i Comuni e le Comunità montane)

1. Gli obiettivi di risparmio sono individuati utilizzando la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato di ogni singolo Comune (Comunità montana) al 31 dicembre 2004 (dati desunti dal conto del personale) moltiplicato per l'importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto Comuni (Comunità montane), diviso il numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato del sub-comparto Comuni (Comunità montane).

2. Il risparmio viene prioritariamente assicurato ponendo un vincolo alle assunzioni di personale determinato dal calcolo di cui al comma 3.

3. Si procede a calcolare il costo lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno precedente su base annua (compresa la tredicesima mensilità) in modo da autorizzare per l'anno in corso un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo, calcolato su tredici mensilità, sia al massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni ed il risparmio di competenza della singola amministrazione per l'anno di riferimento, che si evince dal modello di cui all'Allegato 1), maggiorato dei risparmi di cui al successivo punto 10.

4. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza, più indennità di comparto, più oneri conseguenti (compresa IRAP).

5. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economia iniziale della categoria di appartenenza, più indennità di comparto, più oneri conseguenti (compresa IRAP).

6. Per cessazioni si intendono le estinzioni dei rapporti di lavoro, di personale assunto a tempo indeterminato, nonché ai fini del presente regolamento anche le fuoriuscite di personale in mobilità.

7. In alternativa alla procedura sopra descritta i Comuni e le Comunità montane possono procedere ad assunzioni con le seguenti limitazioni:

a) Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti possono procedere alla copertura totale del turn-over verificatosi nel corso del triennio 2005-2007;

b) Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti possono assumere n. 1 unità a fronte di una cessazione. È possibile effettuare una seconda assunzione dopo che si sono verificate nel triennio 2005-2007 ulteriori 4 cessazioni.

c) Comunità montane e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25% delle cessazioni dell'anno precedente.

8. Le cessazioni si considerano cumulativamente nel corso del triennio 2005-2007.

9. Nel caso, a seguito dell'applicazione della procedura alternativa, nonché dei risparmi di cui al successivo punto 10, non venga assicurato il risparmio posto a carico di ogni singolo Comune o Comunità montana lo stesso verrà posto a carico del medesimo ente in sede di aggiornamento dei riparti previsti per gli anni successivi.

10. Le economie di spesa possono altresì essere conseguite tramite una riduzione di altre voci della spesa corrente di natura strutturale, rispetto all'esercizio di riferimento e nel limite in cui vengono mantenute negli esercizi successivi.

11. La mobilità in compensazione può essere effettuata liberamente tra gli enti assoggettati al campo di applicazione del presente regolamento.

Le procedure di mobilità verticale interna non rilevano ai fini del presente regolamento.

Articolo 5

(Risparmi già conseguiti)

1. Qualora gli enti possono dimostrare di aver già conseguito nell'anno 2005, con riferimento alle cessazioni dell'anno 2004, dei risparmi sui costi del personale, calcolati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 o all'articolo 4, comma 3, gli stessi rimangono acquisiti e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2006.

Articolo 6

(Obblighi per gli enti)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, trasmettono alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Sevizio finanza locale - Udine, apposita dichiarazione, sottoscritta dal Responsabile del servizio, recante un prospetto riepilogativo dei risparmi conseguiti per le diverse tipologie di spesa.

Articolo 7

(Penalizzazioni)

1. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal seguente regolamento, gli enti sono tenuti a riassorbire la quota di mancato risparmio nell'anno successivo.

Articolo 8

(Obblighi della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali)

1. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale - Udine, provvede a raccogliere tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali e ad istituire apposita banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al contenimento della spesa pubblica.

2. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale - invia, per fini conoscitivi, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie ed alla Direzione centrale sviluppo e programmazione della Regione Friuli Venezia Giulia, una relazione sull'avvenuto conseguimento degli obiettivi raggiunti dagli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia per il concorso, ai fini del coordinamento della inanza pubblica, al contenimento della spesa pubblica.

Articolo 9

(Anni 2007 e 2008)

1. I procedimenti sopra descritti per il raggiungimento degli obiettivi posti a carico dei singoli enti, con riferimento ai risparmi sul personale, si applicheranno anche negli anni successivi (2007-2008) in modo che le economie di spesa già conseguite siano mantenute in maniera strutturale ed implementate degli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni 2007-2008.

2. Gli importi in termini di economie di spesa lorde da realizzarsi sono da considerarsi provvisori, in quanto potranno essere oggetto di modifica a seguito degli accordi tra Governo e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RIPARTO ECONOMIE DI SPESA PER ANNO 2006

COMUNI	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2004 da conto del personale *	popolazione	RIPARTO
Aiello del Friuli (UD)	20	2.228	19.118,56
Amaro (UD)	8	829	7.647,43
Ampezzo (UD)	16	1.135	15.294,85
Andreis (PN)	4	308	3.823,71
Aquileia (UD)	22	3.493	21.030,42
Arba (PN)	8	1.262	7.647,43
Arta Terme (UD)	16	2.293	15.294,85
Artegna (UD)	18	3.001	17.206,71
Arzene (PN)	8	1.692	7.647,43
Attimis (UD)	16	1.909	15.294,85
Aviano (PN)	107	8.734	102.284,32
Azzano Decimo (PN)	82	13.754	78.386,12
Bagnaria Arsa (UD)	22	3.490	21.030,42
Barcis (UD)	5	293	4.779,64
Basiliano (UD)	30	5.029	28.677,85
Bertiolo (UD)	16	2.576	15.294,85
Bicinicco (UD)	11	1.848	10.515,21
Bordano (UD)	9	817	8.603,35
Brugnera (PN)	43	8.504	41.104,91
Budoia (PN)	18	2.310	17.206,71
Buia (UD)	33	6.756	31.545,63
Buttrio (UD)	21	3.904	20.074,49
Camino al Tagliamento (UD)	10	1.673	9.559,28
Campoformido (UD)	36	7.374	34.413,42
Campolongo al Torre (UD)	4	720	3.823,71
Caneva (PN)	40	6.369	38.237,13
Capriva del Friuli (GO)	9	1.670	8.603,35
Carlino (UD)	18	2.816	17.206,71
Casarsa della Delizia (PN)	38	8.234	36.325,27
Cassacco (UD)	19	2.880	18.162,64
Castelnovo (PN)	9	928	8.603,35
Castions di Strada (UD)	22	3.727	21.030,42
Cavasso Nuovo (PN)	9	1.513	8.603,35
Cavazzo Carnico (UD)	6	1.116	5.735,57
Cercivento (UD)	8	757	7.647,43
Cervignano (UD)	101	12.658	96.548,75
Chions (PN)	22	4.893	21.030,42
Chiopris - Viscone (UD)	5	643	4.779,64
Chiusaforte (UD)	11	800	10.515,21
Cimolais (PN)	4	462	3.823,71
Cividale del Friuli (UD)	187	11.539	178.758,58
Claut (PN)	7	1.135	6.691,50
Clauzetto (PN)	8	422	7.647,43
Codroipo (UD)	101	14.887	96.548,75
Colloredo di Monte Albano (UD)	11	2.150	10.515,21
Comeglians (UD)	6	616	5.735,57
Cordenons (PN)	103	17.739	98.460,61

RIPARTO ECONOMIE DI SPESA PER ANNO 2006

	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2004 da conto del personale *	popolazione	RIPARTO
Cordovado (PN)	12	2.629	11.471,14
Cormons (GO)	77	7.658	73.606,47
Corno di Rosazzo (UD)	21	3.307	20.074,49
Coseano (UD)	13	2.237	12.427,07
Dignano (UD)	15	2.412	14.338,92
Doberdò del Lago (GO)	11	1.458	10.515,21
Dogna (UD)	4	235	3.823,71
Dolegna del Collio (GO)	4	421	3.823,71
Drenchia (UD)	3	173	2.867,78
Duino Aurisina (TS)	115	8.813	109.931,75
Enemonzo (UD)	10	1.368	9.559,28
Erto e Casso (PN)	6	419	5.735,57
Faedis (UD)	21	3.104	20.074,49
Fagagna (UD)	36	6.110	34.413,42
Fanna (PN)	9	1.553	8.603,35
Farra d'Isonzo (GO)	11	1.729	10.515,21
Fiume Veneto (PN)	47	10.637	44.928,63
Fiumicello (UD)	17	4.463	16.250,78
Flaibano (UD)	9	1.196	8.603,35
Fogliano (GO)	22	2.800	21.030,42
Fontanafredda (PN)	59	10.081	56.399,77
Forgaria nel Friuli (UD)	11	1.944	10.515,21
Forni Avoltri (UD)	7	705	6.691,50
Forni di Sopra (UD)	12	1.114	11.471,14
Forni di Sotto (UD)	8	701	7.647,43
Frisanco (PN)	9	693	8.603,35
Gemona del Friuli (UD)	90	11.149	86.033,54
Gonars (UD)	25	4.664	23.898,21
Gorizia (comune)	431	36.531	412.005,07
Gradisca d'Isonzo (GO)	50	6.716	47.796,41
Grado (GO)	195	8.794	186.406,01
Grimacco (UD)	6	450	5.735,57
Latisana (UD)	82	12.609	78.386,12
Lauco (UD)	9	845	8.603,35
Lestizza (UD)	20	3.873	19.118,56
Lignano Sabbiadoro (UD)	185	6.795	176.846,72
Ligosullo (UD)	4	201	3.823,71
Lusuvera (UD)	9	767	8.603,35
Magnano in Riviera (UD)	13	2.322	12.427,07
Majano (UD)	43	6.025	41.104,91
Malborghetto Valbruna (UD)	11	1.024	10.515,21
Maniago (PN)	110	11.471	105.152,11
Manzano (UD)	55	6.845	52.576,05
Marano Lagunare (UD)	13	2.026	12.427,07
Mariano del Friuli (GO)	13	1.545	12.427,07
Martignacco (UD)	33	5.538	31.545,63
Medea (GO)	6	919	5.735,57
Meduno (PN)	11	1.734	10.515,21
Mereto di Tomba (UD)	13	2.759	12.427,07
Moggio Udinese (UD)	31	1.993	29.633,78

RIPARTO ECONOMIE DI SPESA PER ANNO 2006

	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2004 da conto del personale *	popolazione	RIPARTO
Moimacco (UD)	12	1.607	11.471,14
Monfalcone (GO)	343	27.743	327.883,39
Monrupino (TS)	12	843	11.471,14
Montenars (UD)	6	554	5.735,57
Montereale Valcellina (PN)	27	4.562	25.810,06
Moraro (GO)	4	712	3.823,71
Morsano al Tagliamento (PN)	14	2.828	13.383,00
Mortegliano (UD)	42	5.092	40.148,99
Moruzzo (UD)	13	2.240	12.427,07
Mossa (GO)	8	1.693	7.647,43
Muggia (TS)	143	13.208	136.697,74
Muzzana (UD)	14	2.734	13.383,00
Nimis (UD)	15	2.912	14.338,92
Osoppo (UD)	21	2.978	20.074,49
Ovaro (UD)	22	2.165	21.030,42
Pagnacco (UD)	23	4.824	21.986,35
Palazzolo dello Stella (UD)	19	3.072	18.162,64
Palmanova (UD)	44	5.410	42.060,84
Paluzza (UD)	21	2.530	20.074,49
Pasian di Prato (UD)	45	8.825	43.016,77
Pasiano di Pordenone (PN)	31	7.544	29.633,78
Paularo (UD)	18	2.895	17.206,71
Pavia di Udine (UD)	31	5.653	29.633,78
Pinzano al Tagliamento (PN)	8	1.671	7.647,43
Pocenia (UD)	16	2.581	15.294,85
Polcenigo (PN)	24	3.206	22.942,28
Pontebba (UD)	19	1.683	18.162,64
Porcia (PN)	110	14.316	105.152,11
Pordenone (Comune)	505	50.610	482.743,76
Porpetto (UD)	18	2.715	17.206,71
Povoletto (UD)	27	5.516	25.810,06
Pozzuolo del Friuli (UD)	34	6.530	32.501,56
Pradamano (UD)	18	3.143	17.206,71
Prata di Pordenone (PN)	43	7.453	41.104,91
Prato Carnico (UD)	14	1.038	13.383,00
Pravisdomini (PN)	15	2.923	14.338,92
Precenicco (UD)	13	1.512	12.427,07
Premariacco (UD)	26	4.066	24.854,13
Preone (UD)	4	292	3.823,71
Prepotto (UD)	8	897	7.647,43
Pulfero (UD)	13	1.210	12.427,07
Ragogna (UD)	16	3.003	15.294,85
Ravascletto (UD)	9	601	8.603,35
Raveo (UD)	5	485	4.779,64
Reana del Roiale (UD)	30	4.865	28.677,85
Remanzacco (UD)	27	5.768	25.810,06
Resia (UD)	16	1.244	15.294,85
Resiutta (UD)	5	341	4.779,64
Rigolato (UD)	8	601	7.647,43
Rive d'Arcano (UD)	12	2.365	11.471,14

RIPARTO ECONOMIE DI SPESA PER ANNO 2006

	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2004 da conto del personale *	popolazione	RIPARTO
Rivignano (UD)	22	4.269	21.030,42
Romans d'Isonzo	22	3.620	21.030,42
Ronchi dei Legionari (GO)	110	11.519	105.152,11
Ronchis (UD)	13	1.965	12.427,07
Roveredo in Piano (PN)	34	5.144	32.501,56
Ruda (UD)	18	2.950	17.206,71
Sacile (PN)	92	19.445	87.945,40
Sagrado (GO)	18	2.209	17.206,71
San Canzian d'Isonzo (GO)	43	6.165	41.104,91
San Daniele del Friuli (UD)	59	7.997	56.399,77
San Dorligo della Valle (TS)	48	6.025	45.884,56
San Floriano del Collio (GO)	7	807	6.691,50
San Giorgio della Richinvelda (PN)	17	4.444	16.250,78
San Giorgio di Nogaro (UD)	50	7.417	47.796,41
San Giovanni al Natisone (UD)	49	5.842	46.840,48
San Leonardo (UD)	9	1.215	8.603,35
San Lorenzo Isontino (GO)	9	1.472	8.603,35
San Martino al Taglimento (PN)	8	1.442	7.647,43
San Pier d'Isonzo (GO)	13	1.937	12.427,07
San Pietro al Natisone (UD)	19	2.212	18.162,64
San Quirino (PN)	29	3.992	27.721,92
San Vito al Tagliamento (PN)	83	13.686	79.342,04
San Vito al Torre (UD)	11	1.349	10.515,21
San Vito di Fagagna (UD)	9	1.627	8.603,35
Santa Maria La Longa (UD)	12	2.412	11.471,14
Sauris (UD)	9	423	8.603,35
Savogna (UD)	8	608	7.647,43
Savogna d'Isonzo (GO)	11	1.749	10.515,21
Sedegliano (UD)	24	3.794	22.942,28
Sequals (PN)	39	2.189	37.281,20
Sesto al Reghena (PN)	31	5.686	29.633,78
Sgonico (TS)	18	2.130	17.206,71
Socchieve (UD)	10	1.010	9.559,28
Spilimbergo (PN)	78	11.632	74.562,40
Staranzano (GO)	54	6.813	51.620,12
Stregna (UD)	6	437	5.735,57
Sutrio (UD)	10	1.384	9.559,28
Taipana (UD)	8	735	7.647,43
Talmassons (UD)	24	4.177	22.942,28
Tapogliano (UD)	3	456	2.867,78
Tarcento (UD)	51	8.976	48.752,34
Tarvisio (UD)	51	5.018	48.752,34
Tavagnacco (UD)	79	13.229	75.518,33
Teor (UD)	9	2.020	8.603,35
Terzo d'Aquileia (UD)	19	2.812	18.162,64
Tolmezzo (UD)	88	10.541	84.121,68
Torreano (UD)	14	2.286	13.383,00
Torviscosa (UD)	21	3.124	20.074,49
Tramonti di Sopra (PN)	4	406	3.823,71
Tramonti di Sotto (PN)	7	444	6.691,50

RIPARTO ECONOMIE DI SPESA PER ANNO 2006

	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2004 da conto del personale *	popolazione	RIPARTO
Trasaghis (UD)	18	2.476	17.206,71
Travesio (PN)	11	1.816	10.515,21
Treppo Carnico (UD)	5	651	4.779,64
Treppo Grande (UD)	9	1.781	8.603,35
Tricesimo (UD)	81	7.471	77.430,19
Trieste (comune)	2.809	210.307	2.685.202,43
Trivignano Udinese (UD)	14	1.682	13.383,00
Turriacco (GO)	13	2.548	12.427,07
Udine (comune)	962	96.402	919.602,96
Vajont (PN)	4	1.559	3.823,71
Valvasone (PN)	16	2.094	15.294,85
Varmo (UD)	17	2.914	16.250,78
Venzone (UD)	16	2.322	15.294,85
Verzegnis (UD)	8	912	7.647,43
Villa Santina (UD)	16	2.233	15.294,85
Villa Vicentina (UD)	11	1.383	10.515,21
Villesse (GO)	11	1.560	10.515,21
Visco (UD)	5	724	4.779,64
Vito d'Asio (PN)	11	922	10.515,21
Vivaro (PN)	10	1.302	9.559,28
Zoppola (PN)	40	8.230	38.237,13
Zuglio (UD)	5	640	4.779,64
Totale COMUNI	10.897		10.416.750,00
PROVINCE			
Gorizia	136		130.144,44
Pordenone	259		247.848,61
Trieste	179		171.293,06
Udine	398		380.863,89
Totale PROVINCE	972		930.150,00
COMUNITA' MONTANE			
Comunità Montana Del Friuli Occidentale	30		27.096,79
Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale	38		34.322,60
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio	34		30.709,69
Comunità Montana della Carnia	35		31.612,92
Totale COMUNITA' MONTANE	137		123.742,00

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)